



M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio



**Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A**

✉ Via Paolina, 126 - 00049 Velletri (Roma)

Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 - Fax: 06/9615.5042

@: [RMIC8F700A@istruzione.it](mailto:RMIC8F700A@istruzione.it); [RMIC8F700A@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8F700A@pec.istruzione.it); 🌐: [www.ginofelci.edu.it](http://www.ginofelci.edu.it)

Codice fiscale: 95036920585 - Codice IPA: istsc\_rmic8f700a - Codice unico per fatturazione: UF8RRD



FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



Al personale docente e ATA  
Al DSGA  
Alle famiglie degli alunni  
Al sito web

**OGGETTO: innovazioni di legge in merito agli organi collegiali e alla valutazione degli apprendimenti.**

In allegato alla presente si trasmette copia del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n.27, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n.110 del 29 aprile 2020, in vigore, come modificato dalla legge di conversione, a decorrere dal 30 aprile 2020.

Senza pretesa alcuna di esaustività, anche in considerazione della complessità del provvedimento il quale disciplina molteplici, importanti e differenti profili giuridici, si segnalano, per la diretta e immediata ricaduta sullo svolgimento delle attività didattiche sulle attività funzionali all'insegnamento, i seguenti articoli:

- articolo 73, comma 2-bis, sul funzionamento in videoconferenza degli organi collegiali della scuola: *“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”;*
- articolo 87, comma 3-ter, sugli effetti della valutazione degli apprendimenti per il corrente anno scolastico 2019/2020: *“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.”;*
- articolo 121-ter, sulla conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020: *“Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono*

*del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.”*

La copia del provvedimento trasmessa in allegato, estratta dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n.110 del 29 aprile 2020 come scaricato dal sito internet **www.gazzettaufficiale.it**, è resa disponibile alle condizioni indicate sul sito medesimo, che di seguito si riportano integralmente: *“Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.”*

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Margherita Attanasio